



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Azione dell'UE per contrastare la pesca illegale - Regimi di controllo in atto ma indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri



European
Commission



Indice

SINTESI (paragrafi I-V)	3
INTRODUZIONE (paragrafi 1-23)	4
ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 24-26)	4
OSSERVAZIONI (paragrafi 27-91)	4
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 92-103)	5
Raccomandazione 1 – Controllare che gli Stati membri rafforzino i loro regimi di controllo per prevenire l'importazione di prodotti della pesca illegale e adottare le misure necessarie	5
Raccomandazione 2 – Garantire che gli Stati membri applichino sanzioni dissuasive contro la pesca illegale	6

Il presente documento contiene le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea, in linea con l'articolo 259 del regolamento finanziario e da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

SINTESI (paragrafi I-V)

Risposta comune della Commissione alla sintesi

I. - IV.

La Commissione accoglie con favore il presente audit e le relative conclusioni sul regime dell'UE volto a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

La pesca INN è un problema mondiale. Pregiudica gli sforzi compiuti a livello nazionale, regionale e multilaterale per conservare e gestire gli stock ittici e di conseguenza frena i progressi verso la realizzazione dell'obiettivo della sostenibilità a lungo termine delle risorse biologiche marine. Contrastando le attività di pesca INN, la comunità globale potrà ottenere un maggiore rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili. Tuttavia la lotta alla pesca INN non può di per sé garantire l'uso sostenibile delle risorse marine poiché a tale scopo è innanzitutto necessario adottare misure efficaci di conservazione e di gestione per i pertinenti stock e i loro ecosistemi. L'Unione europea continua pertanto ad agire all'interno di tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui è membro e a collaborare con i paesi terzi con i quali ha concluso accordi bilaterali al fine di definire tali misure in linea con i pareri scientifici e di garantire che dette misure siano rispettate dalle flotte dell'UE e dai paesi terzi.

Il "regolamento INN" dell'UE (regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio) ha un ambito di applicazione universale, trasparente e non discriminatorio. Il suo sistema di certificazione delle catture mira a garantire che i prodotti della pesca provenienti da attività di pesca INN in qualsiasi parte del mondo non possano essere immessi sul mercato dell'Unione. Inoltre il regolamento INN conferisce alla Commissione europea il potere di identificare i paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Ciò costituisce un'occasione di dialogo tra la Commissione europea e i paesi terzi allo scopo di assicurare che tutte le nazioni rispettino i loro impegni internazionali nella lotta contro la pesca INN. Tali dialoghi sono opportunità uniche di cooperazione e di promozione della conformità e della governance della pesca in tutto il mondo.

Il regime di controllo della pesca dell'Unione impone agli Stati membri di infliggere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per tutte le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca. Sebbene le infrazioni più gravi comportino l'applicazione di sanzioni, esistono notevoli differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda sia il tipo e il livello di sanzioni inflitte per infrazioni gravi simili che il ricorso ad altre misure accessorie. Nella pratica tale situazione ha l'effetto di compromettere il controllo della pesca in generale, fra l'altro privando le suddette sanzioni del loro carattere effettivo e dissuasivo e nel contempo incidendo negativamente sullo sviluppo di parità di condizioni e di una cultura del rispetto delle norme all'interno dell'Unione. Non da ultimo, ciò contribuisce ad aumentare il rischio di pesca INN.

La Commissione osserva che molte delle carenze individuate dalla Corte e le sue raccomandazioni fanno principalmente riferimento allo svolgimento delle verifiche e all'applicazione delle sanzioni a livello di Stato membro. Sebbene la Commissione abbia recentemente avviato procedure "EU Pilot" nei confronti di singoli Stati membri per porre rimedio alle eventuali carenze specifiche individuate nei loro regimi di controllo e nei loro sistemi sanzionatori, sono gli Stati membri ad avere la responsabilità della corretta applicazione del regime di controllo della pesca dell'UE al fine di garantire la conformità alla politica comune della pesca, come conclude anche la Corte nel paragrafo 64.

Per creare condizioni di parità e ovviare alle carenze, comprese alcune di quelle individuate dalla Corte nel presente (e nel suo precedente) audit, nel 2018 la Commissione ha proposto (COM(2018) 368 final) una serie di modifiche alla normativa vigente, che attualmente sono ancora in fase di

negoziazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio. La proposta mira, fra l'altro, a migliorare l'armonizzazione dei sistemi sanzionatori degli Stati membri, in particolare per le infrazioni gravi. Ciò comprende la classificazione automatica di determinate infrazioni come gravi, l'introduzione di criteri più armonizzati per definire la gravità delle infrazioni e la fissazione di livelli standard minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni gravi.

L'adozione della proposta del 2018 della Commissione sulla revisione del regime di controllo della pesca dell'UE da parte dei legislatori dell'Unione permetterebbe alla Commissione di affrontare diverse debolezze individuate a livello di Stato membro dalla Corte nel contesto del presente audit, tra cui l'utilizzo obbligatorio del sistema informatico digitale CATCH, che armonizzerebbe la gestione del rischio nel settore della certificazione delle catture, e un sistema sanzionatorio più efficace e armonizzato.

V. La Commissione, nel proprio ruolo e ambito di intervento, accetta entrambe le raccomandazioni riguardanti il quadro giuridico attualmente in vigore.

INTRODUZIONE (paragrafi 1-23)

Risposte della Commissione

10. La Commissione ritiene che la lotta alla pesca INN non possa di per sé garantire l'uso sostenibile delle risorse marine poiché a tale scopo è innanzitutto necessario adottare misure di conservazione e di gestione efficaci per i rispettivi stock e i loro ecosistemi. Pertanto la pesca non sostenibile e la pesca INN non coincidono. Porre fine alla pesca INN non equivale a porre fine alla pesca non sostenibile.

14. Il regolamento INN non contempla soltanto le importazioni di prodotti della pesca. Comporta anche obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda non solo le importazioni, ma anche le operazioni di sbarco da parte di cittadini e pescherecci di paesi terzi nonché l'elenco delle navi INN e il sistema di dialogo con i paesi terzi al fine di migliorare la lotta globale contro la pesca INN. Il regolamento sul controllo della pesca tratta anche il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE e degli operatori nella catena di approvvigionamento.

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 24-26)

Nessuna risposta da parte della Commissione.

OSSERVAZIONI (paragrafi 27-91)

Nessuna risposta da parte della Commissione.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 92-103)

Risposte della Commissione

94. La Commissione condivide la valutazione della Corte secondo cui i regimi di controllo in atto per contrastare la pesca illegale sono solo parzialmente efficaci e ha pertanto proposto modifiche nel contesto della sua proposta di revisione del regolamento sul controllo della pesca.

98. L'obiettivo del sistema dei cartellini non è solo evitare che i prodotti ittici derivanti dalla pesca INN siano immessi nell'UE. L'obiettivo è anche promuovere il rispetto degli obblighi internazionali da parte di tutti i paesi in qualità di Stati di bandiera, costieri, di approdo e di commercializzazione per quanto riguarda la lotta alla pesca INN.

Raccomandazione 1 – Controllare che gli Stati membri rafforzino i loro regimi di controllo per prevenire l'importazione di prodotti della pesca illegale e adottare le misure necessarie

1, LETTERA A) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Oltre ad avere introdotto nel 2019, su richiesta di Stati membri, Parlamento europeo e ONG, il sistema informatico CATCH, diffuso in tutta l'UE allo scopo di monitorare i certificati di cattura e facilitare le procedure di controllo e verifica, la Commissione ha suggerito, nell'ambito della sua proposta di revisione del regolamento sul controllo (COM(2018) 368 final), una base giuridica per l'utilizzo obbligatorio di CATCH da parte dei portatori di interessi dell'UE (autorità, importatori e operatori). La Commissione confida che, dopo che sarà stata adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la base giuridica per l'utilizzo obbligatorio del sistema informatico CATCH da parte delle autorità e degli operatori dell'UE contribuirà all'attuazione della raccomandazione.

In attesa che la proposta di revisione del regolamento sul controllo sia adottata, dal 2020 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sta lavorando all'individuazione delle segnalazioni di rischio automatizzate e ai relativi sviluppi informatici, nonché all'automazione di alcune verifiche nel contesto del sistema informatico CATCH e si propone di proseguire in tale lavoro.

La Commissione accetta il termine di attuazione fissato per il 2026 nella misura in cui la base giuridica per l'utilizzo obbligatorio di CATCH da parte dei portatori di interessi, che figura nella sua proposta di revisione del regolamento sul controllo (COM(2018) 368 final), sia adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo in tempo utile entro tale termine di attuazione, il che esula dal controllo della Commissione.

1, LETTERA B) La Commissione accetta la raccomandazione riguardante il quadro giuridico attualmente in vigore.

Quanto all'utilizzo uniforme dei criteri di individuazione dei rischi, la Commissione concorda con la raccomandazione 1, lettera b), nella misura in cui essa si riferisce all'attuale base giuridica (articolo

17, paragrafo 3, del regolamento INN), che prevede la possibilità per gli Stati membri di utilizzare criteri comunitari o nazionali per l'individuazione dei rischi.

La Commissione ha già utilizzato le relazioni degli Stati membri sull'applicazione del regolamento INN, che devono essere presentate ogni due anni ai sensi dell'articolo 55, per porre rimedio alle evidenti carenze nella loro attuazione. La Commissione ha inviato agli Stati membri lettere in cui ha individuato gli ambiti da migliorare e ha chiesto di intraprendere azioni per ovviare a tali debolezze.

1, LETTERA C) La Commissione accetta la raccomandazione riguardante il quadro giuridico attualmente in vigore.

La Commissione ha già rivisto i questionari per le relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 55 del regolamento INN per l'ultimo periodo di riferimento 2020-2021 e, se necessario, vi darà seguito insieme agli Stati membri.

103. La Commissione condivide appieno le preoccupazioni della Corte riguardo all'applicazione non uniforme delle sanzioni da parte degli Stati membri. Nel 2019, per conoscere più approfonditamente i sistemi sanzionatori a livello nazionale, la Commissione ha condotto uno studio riguardante ventidue Stati membri, che ha evidenziato gravi carenze in merito all'applicazione delle sanzioni e al loro effetto dissuasivo. Per analizzare e affrontare ulteriormente le carenze emerse dallo studio, i servizi della Commissione avvieranno procedure "EU Pilot" con la maggior parte degli Stati membri interessati e stanno valutando la situazione nei rimanenti Stati membri per individuare le azioni di follow-up più adeguate.

Raccomandazione 2 – Garantire che gli Stati membri applichino sanzioni dissuasive contro la pesca illegale

2, LETTERE A), B) E C) La Commissione, nel proprio ruolo e ambito di intervento, accetta la raccomandazione 2, lettere a), b) e c), riguardante il quadro giuridico (regolamento sul controllo e regolamento INN) attualmente in vigore.

Come illustrato nella sua risposta al precedente paragrafo 103, la Commissione condivide appieno le preoccupazioni della Corte riguardo all'applicazione non uniforme, non efficace o non dissuasiva delle sanzioni. La Commissione sta pertanto lavorando (e continuerà a farlo) con gli Stati membri all'uniforme ed efficace applicazione di sanzioni dissuasive tramite attività di verifica e monitoraggio costanti di tutti gli elementi trattati nella raccomandazione 2, lettere a), b) e c), nel contesto del seguito da dare al suo studio del 2019. Tale monitoraggio è intrinsecamente collegato al seguito da dare alla raccomandazione 2, lettera d). In tale contesto si veda pertanto anche la risposta della Commissione alla raccomandazione 2, lettera d).

In quest'ambito la Commissione avvierà procedure "EU Pilot" con la maggior parte degli Stati membri interessati.

È inoltre opportuno osservare che la Commissione, nella proposta di revisione del regime di controllo della pesca del 2018, ha presentato una serie di modifiche alla normativa vigente al fine di migliorare l'armonizzazione dei sistemi sanzionatori degli Stati membri, in particolare per le infrazioni gravi. Tra queste figura l'introduzione di criteri più armonizzati per definire la gravità delle infrazioni, la classificazione automatica di determinate infrazioni come gravi e la fissazione di livelli standard minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni gravi. Il contenuto e le tempistiche della revisione del regime di controllo della pesca dipenderanno tuttavia dall'esito dei

negoziati in corso con il Parlamento europeo e con il Consiglio, in particolare per quanto riguarda le sanzioni minime.

La Commissione accetta il termine di attuazione fissato per il 2024.

Considerando la procedura legislativa ordinaria in corso (cfr. paragrafo precedente) e la complessità della questione, la Commissione ritiene che il suddetto termine di attuazione possa riguardare solo il regolamento sul controllo attualmente in vigore.

A tale proposito il livello di armonizzazione di cui alla raccomandazione 2, lettera c), può solo essere limitato a quanto è possibile ai sensi della legislazione in vigore.

2, LETTERA D) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Per porre rimedio alle carenze individuate nei sistemi sanzionatori degli Stati membri, e in base all'esito delle procedure "EU Pilot", la Commissione potrebbe dover adottare misure correttive in una fase successiva affinché i sistemi sanzionatori degli Stati membri siano efficaci, proporzionati e dissuasivi e garantiscano parità di condizioni. Tali misure correttive potrebbero comprendere piani d'azione, indagini amministrative e/o procedure d'infrazione.

Si veda anche la risposta della Commissione alla precedente raccomandazione 2, lettere a), b) e c), riguardante la sua proposta legislativa, che affronta tali carenze.

La Commissione accetta il termine di attuazione della raccomandazione 2, lettera d), per l'avvio di azioni quali piani d'azione. Qualora le misure necessarie a ovviare alle carenze comprendano procedure d'infrazione, occorrerebbe più tempo, in particolare considerando che la raccomandazione riguarda tutti gli Stati membri.